

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 11 luglio 2018

Gentile

Cliente

Oggetto: obbligatorietà di pagamento tracciato sull'acquisto carburanti – ns rif. 08/2018

In riferimento a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017), in tema di obbligatorietà per i titolari di partita IVA di fattura elettronica e di tracciabilità dei pagamenti per gli acquisti e le cessioni di carburanti (ns circolari 05/2018 del 16/05/2018 e 07/2018 del 26/06/2018), ci duole comunicarVi che, per effetto delle delucidazioni pervenute a mezzo della circolare n. 17 del 07/07 di Assonime, pur prorogato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, **resta tuttavia invariato l'obbligo di pagamento con mezzi tracciati previsto dalla Legge di Bilancio 2018, già a decorrere dal primo luglio 2018.**

Ricapitolando la questione, influenzata da proroghe pubblicate tardivamente e oggetto di delucidazioni ancor più tardive:

- è consentito l'utilizzo della scheda carburante fino al 31/12/2018
- i rifornimenti acquistati dal primo luglio 2018, comunque tracciati (scheda carburante o fattura elettronica), dovranno essere pagati esclusivamente con tracciabilità dei pagamenti.

Circa quest'ultimo punto restano valide le nostre indicazioni contenute nella circolare 05/2018, qui di seguito riportate.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I mezzi di pagamento considerati idonei sono:

- addebito diretto
- assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
- bonifico bancario o postale
- bollettino postale

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

L'Agenzia delle Entrate con circolare 8/E del 30 aprile 2018 ha chiarito che dovranno ritenersi pienamente validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, DPR 605/73 nonché da operatori non tenuti a tale comunicazione.

Per quanto riguarda le carte e i buoni carburante la circolare, dopo aver chiarito che sono idonee anche la carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting" in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, fornisce il seguente esempio:

- se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
- se il buono/carta da modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche" (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - o consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

In merito, considerato che le novità contenute nella direttiva troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e che precedenti documenti di prassi consentivano per il c.d. "buoni" utilizzabili per l'acquisto di carburante un diverso comportamento, si ritiene che i buoni emessi e utilizzati sino al 31 dicembre 2018 in difformità di tali indicazioni non daranno luogo all'applicazione di sanzioni.

| Carte e buoni carburante |
|--|
| Idonee per la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA |
| Se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso la compagnia stessa che li ha emessi: allora l'operazione deve essere fatturata elettronicamente |
| Se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso plurimi soggetti, l'operazione non è soggetta a IVA quindi tantomeno alla fattura elettronica, essendo solo un documento di legittimazione alla spesa |
| Non sono previste sanzioni per i buoni emessi ed utilizzati fino al 31.12.2018 |

Sono considerati validi anche "i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata", ma allo stesso riconducibili secondo una catena interrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili come ad esempio:

- rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito prepagata del dipendente (o altro strumento allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge di Bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità
- ai servizi offerti dai vari operatori di settore che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente riconosciuta in ragione del consumo. Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità idonee ai fini della detraibilità IVA nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti